

R.G. 11005 /2024



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, composto dai magistrati

Massimo Escher

Presidente

Iolanda Apostolico

Giudice rel.

Rosario Maria Annibale Cupri

Giudice

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;

Letto il ricorso ex art. 35 bis D. Lgs 25/2008 depositato il 23/10/2024 da [REDACTED], avverso la decisione negativa adottata dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA in data 26/07/2024, notificata in data 08/10/2024;

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

Ritenuto che appare necessario fissare l'udienza di comparizione poiché allo stato non sono state adottate le specifiche tecniche di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 13/2017 ;

Rilevato, in via preliminare, che il ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 35-bis, comma 4 d.lgs 25/2008, la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata;

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs 25/2008 depositato il 23/10/2024 [REDACTED] [REDACTED] ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso in data 26/07/2024, notificato in data 08/10/2024, con il quale la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA, in esito a procedura accelerata ai sensi dell'articolo 28 *bis*, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 25/2008, ha rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, lett. b), l'istanza di protezione internazionale presentata dal ricorrente, trattandosi di cittadino del BANGLADESH, Paese designato come sicuro, ex art. art. 2-bis dello stesso Decreto, e ha contestualmente attestato l'obbligo di rimpatrio ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del d.lgs 286/1998.

Il ricorrente ha altresì proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato a norma dell'art. 35-bis, comma 4 d.lgs 25/2008.

2. Preliminarmente si osserva che la scelta procedurale operata dalla Commissione Territoriale e la conseguente decisione negativa qualificata da manifesta infondatezza, trovano, nel caso in esame, il loro unico presupposto nella provenienza del richiedente da Paese sicuro del quale ha la cittadinanza.

Il Bangladesh è stato infatti incluso nella lista dei Paesi sicuri dal decreto interministeriale del 7 maggio 2024, adottato in attuazione dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Detto decreto interministeriale, nell'aggiornare la lista dei paesi sicuri, richiama l'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai singoli Paesi.

La designazione è stata da ultimo confermata con il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2024, n. 158 - Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale - entrato in vigore il 24/10/2024, con il quale, "Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di designare i Paesi di origine

sicuri, tenendo conto della [sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 \(causa C-406/22\)](#), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio”, sono stati eliminati dalla lista esclusivamente Camerun, Colombia e Nigeria.

Ebbene, deve considerarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande Camera, nel procedimento C-406/2022, avviato con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca) è intervenuta sulla sindacabilità della qualificazione di un Paese di origine come sicuro, affermando senza riserve che tale designazione non esime il giudice dall'obbligo di verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Al riguardo, va considerato che con il terzo quesito il giudice ceco ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire se l'articolo 46, paragrafo 3, della “Direttiva procedure” (Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale -rifusione-), letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“La Carta”), “debba essere interpretato nel senso che un giudice, quando è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti di paesi terzi designati, conformemente all'articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, deve, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, rilevare una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente invocata a sostegno di detto ricorso”.

Il quesito del giudice ceco non può ritenersi limitato alle questioni specifiche oggetto del primo e del secondo quesito sottoposti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, relativi, rispettivamente, alla compatibilità con l'articolo 37 della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'allegato I di quest'ultima, della qualificazione di un paese terzo come sicuro qualora esso invochi il diritto di derogare agli

obblighi previsti dalla CEDU, in applicazione dell'articolo 15 di tale Convenzione, nonché alla compatibilità con le stesse previsioni della designazione di Paese di origine sicuro con eccezioni di porzioni territoriali, considerate “non sicure”, ma riguarda più in generale l'obbligo del giudice del “rimedio effettivo” (articolo 46 della Direttiva Procedure letto alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) di rilevare una violazione delle condizioni sostanziali (e quindi di merito) per la designazione di un Paese di origine sicuro, contenute nell'Allegato 1 alla direttiva sopra citata.

Nel rispondere al terzo quesito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito dunque che il giudice ha l'obbligo di effettuare, anche d'ufficio, quantomeno nei casi in cui la provenienza da Paese di origine sicuro integri la ragione esclusiva dell'adozione della procedura accelerata, la compatibilità della designazione con le condizioni stabilite dalla Direttiva Procedure per la designazione stessa. La risposta della Corte, contenuta nel paragrafo 98 e poi riprodotta nel terzo capo della decisione è tranciante: “Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all'articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”.

La ragione dell'obbligo di verifica in capo al giudice, nel contesto dell'esame completo ed ex nunc che egli è tenuto a condurre per assicurare un rimedio effettivo

al richiedente protezione, va ricercata negli effetti limitativi dei diritti del richiedente, determinati dall'adozione di una procedura accelerata (se del caso di frontiera) per Paese di origine sicuro. Ciò si ricava ancora una volta dalle chiare parole della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, al paragrafo 70 della sentenza, ha evidenziato che la designazione di un Paese come di "origine sicuro" determina "un regime particolare di esame avente carattere di deroga". Tale regime è individuato nei paragrafi 47 e 50 della sentenza (richiamati dal 70) nei quali la Corte ha rimarcato appunto le conseguenze di minor difesa che derivano al richiedente dall'adozione della procedura accelerata in conseguenza della designazione di un Paese di "origine sicuro" e che consistono nella previsione di una "forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine, la quale può essere confutata dal richiedente se adduce motivi imperativi attinenti alla sua situazione particolare" (paragrafo 47) e nel fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il richiedente "può non essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata tale domanda in attesa dell'esito del suo ricorso" (paragrafo). A ciò si aggiunga, nel sistema italiano, il tempo ridotto per preparare le proprie difese e, nel caso di procedure di frontiera accompagnate da trattenimento, addirittura la privazione della libertà personale.

Questo regime particolare di esame avente carattere di deroga giustifica dunque il controllo da parte del giudice della correttezza della designazione perché, precisa la Corte di giustizia al paragrafo 90, "l'esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull'esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e (...) può dunque riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C 585/16, EU:C:2018:584, punto 115)" e (paragrafo 91) "la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali delle domande di protezione internazionale in quanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, siffatta designazione è atta a comportare ripercussioni sulla procedura di esame vertente su domande del genere".

Avendo la Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarito che il giudice ha l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, quantomeno la compatibilità della designazione con le condizioni stabilite dalla Direttiva Procedure, risulta incontrovertibile che la normativa europea di cui si tratta sia una norma ad efficacia diretta. In questo senso, peraltro, chiare sono le affermazioni della stessa sentenza della Corte di Giustizia citata (“Occorre, inoltre, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le caratteristiche del ricorso previsto all'articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate conformemente all'articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Ebbene, l'articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. La conclusione non può, pertanto, essere diversa con riguardo all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C 556/17, EU:C:2019:626, punti 55 e 56, nonché giurisprudenza ivi citata).

3. Posto che il giudice è tenuto ad operare una verifica di compatibilità della designazione con norme ad effetto diretto dell'UE, tale verifica, nel caso in esame, non può che essere negativa e ciò tenuto conto delle COI relative al citato Paese lette in relazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza.

Invero dalle COI richiamate nella “scheda paese” trasmessa con l'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non superate da altre diverse informazioni, nulla richiamando al riguardo il D.L. 158/2024), a proposito del Bangladesh si evince l'esistenza in tale Stato di gravi criticità connesse al rispetto dei diritti umani.

In particolare, dopo aver delineato sinteticamente le caratteristiche dell'ordinamento giuridico (“situazione legale”) della Repubblica Popolare del Bangladesh (paragrafo 1 lett. a), segnalando che negli ultimi anni si è registrato un crescente autoritarismo

del Governo della Primo Ministro Sheikh Hasina¹ e una accentuata polarizzazione del quadro politico, con le forze di opposizione che rifiutano di partecipare alla competizione, la scheda riferisce quanto segue:

“b) Applicazione della legge all’interno di un sistema democratico.

Secondo qualificati organismi internazionali, l’applicazione della legge in Bangladesh avviene in un contesto caratterizzato da opacità. In particolare, l’allora European Asylum Support Office (EASO), oggi EUAA (European Union Agency for Asylum), nel suo ultimo rapporto sul Paese, osserva che “la scarsa indipendenza della magistratura è tra i principali problemi del Bangladesh. [...] Un gran numero di problemi pregiudica il sistema giudiziario del Paese, in particolare la corruzione, l’interferenza politica e un sostanzioso arretrato di casi”. La corruzione è un fenomeno diffuso.

Nell’indice di percezione della corruzione del 2023 di Transparency International, che ha collocato 180 Paesi su una scala da 0 (“altamente corrotto”) a 100 (“molto pulito”), il Bangladesh ha ottenuto 24 punti.

Il Country Report 2023 sul Bangladesh del think tank statunitense Freedom House considera il Bangladesh un regime ibrido (c.d. partly free country).

c) Situazione politica generale

Il quadro politico è caratterizzato da una profonda frattura tra il partito di governo (Awami League) e i partiti di opposizione (fra i quali il Bangladeshi National Party – BNP – e il partito di ispirazione islamica Jamaat). La Primo Ministro Sheikh Hasina, figlia del “padre dell’indipendenza” del Bangladesh (Sheikh Mujibur Rahman “Bangabandhu”) governa ininterrottamente il Paese da oltre 15 anni.

Dopo violente tensioni pre-elettorali, le elezioni del gennaio 2024 si sono tenute senza particolari disordini, ma il BNP, principale partito di opposizione, ha

¹ Sheikh Hasina si è dimessa il 5 agosto 2024, in seguito alla gravissima crisi politica che ha attraversato il paese e alle proteste di luglio-agosto 2024, per disperdere le quali è stata scatenata una violenza mortale contro i manifestanti. Dopo le sue dimissioni, il Parlamento è stato sciolto ed è stato instaurato un governo ad interim, guidato dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus:

[https://www.ecoi.net/en/file/local/2117657/2024_11_EUAA_COI_Query_Response_Q81_Bangladesh_The_protests_in_July_and_August_2024_and_their_aftermath.pdf.](https://www.ecoi.net/en/file/local/2117657/2024_11_EUAA_COI_Query_Response_Q81_Bangladesh_The_protests_in_July_and_August_2024_and_their_aftermath.pdf;);

[https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/344-new-era-bangladesh-first-hundred-days-reform.](https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/344-new-era-bangladesh-first-hundred-days-reform)

boicottato le urne e denunciato irregolarità del processo elettorale. In un contesto di bassa affluenza e assenza dei partiti di opposizione il partito di governo ha ottenuto la quasi totalità dei seggi. L'Unione Europea ha preso nota del risultato delle elezioni incoraggiando tutti gli attori a rispettare il pluralismo politico, i valori democratici e gli standard internazionali in materia di diritti umani.

IN VIA GENERALE E COSTANTE [UNIFORME] NON SUSSISTONO

2) Atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE e dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

Si segnala un graduale restringimento della libertà d'espressione e degli spazi di dissenso. Nel periodo pre-elettorale le forze di sicurezza hanno arrestato migliaia di oppositori politici. Molti oppositori sono andati all'estero per timore di violenze e arresti ingiustificati. Essi si sono diretti prevalentemente nei Paesi vicini (Malaysia, Thailandia, Singapore, India), per poter più facilmente condurre la loro attività politica e rientrare in Bangladesh non appena possibile. Non risulta un flusso di oppositori politici diretto in Italia, che resta meta privilegiata dei migranti economici bangladesi, i quali una volta entrati nel territorio nazionale utilizzano spesso la richiesta di asilo in maniera strumentale per cercare di rimanere nel nostro Paese, come confermato dal basso numero di protezioni accordate rispetto all'alto numero di richiedenti asilo. Lo stesso trend si registra, ancorché con numeri inferiori in termini assoluti, anche negli altri Paesi della UE.

Un provvedimento del 2018, il Digital Security Act (DSA), ufficialmente finalizzato a garantire la sicurezza informatica e a prevenire il crimine informatico, ha permesso ulteriori limitazioni della libertà di espressione e di informazione, colpendo specialmente i membri dei partiti di opposizione e i dissidenti. Nonostante nel 2023 il suddetto atto sia stato emendato nel Cyber Security Act (CSA), seguendo diverse raccomandazioni pervenute dalla comunità internazionale (inclusa l'Unione Europea), permangono ancora preoccupazioni circa la natura restrittiva delle libertà fondamentali del testo. Tra i casi recenti di maggiore scalpore vi è quello del Premio Nobel Muhammad Yunus, inventore del microcredito, oggetto di diversi procedimenti

penali e di anticorruzione che molti osservatori concordano nel definire politicamente motivati. Altro caso di spicco è quello del Segretario e del Direttore della ONG Odhikar, accusati di aver diffuso notizie false sulle sparizioni forzate e le esecuzioni extragiudiziali in Bangladesh. Vi è poi il caso della leader dell'opposizione Khaleda Zia, agli arresti, resi domiciliari per motivi di salute, e di suo figlio Ziaur Rahman, Presidente del BNP in esilio a Londra per sfuggire ai capi di imputazione esistenti contro la sua persona in Bangladesh.

Membro del Consiglio Diritti Umani per il triennio 2023-2025, il Bangladesh è stato sottoposto a review periodica nel novembre 2023. Sono state formulate 301 raccomandazioni di cui il Governo ne ha accolte 211. Il rapporto conclusivo della review fa stato dei progressi e delle criticità esistenti. Le discriminazioni e le violenze di genere sono diffuse. Si registrano atti discriminatori anche nei confronti della minoranza LGBTQI+, dato che il codice penale considera illegale l'omosessualità (art. 377), offrendo la possibilità per le forze di polizia di attuare azioni intimidatorie e repressive.

Per quanto riguarda i diritti del lavoro, si segnalano l'esteso impiego di lavoro minorile e/o forzato e la precarietà degli standard di sicurezza sul luogo di lavoro (in particolare nel trainante settore tessile).

Nel 2019 alcune centrali sindacali internazionali hanno presentato una doglianza ex art. 26 dello Statuto dell'ILO sul rispetto da parte del Bangladesh delle convenzioni fondamentali n. 81 (libertà di associazione), 87 (diritto di organizzazione sindacale e negoziazione collettiva) e 98 (ispezioni sul lavoro). In risposta alla doglianza, il Governo del Bangladesh nel 2021 ha presentato una roadmap con una serie di impegni solo in parte realizzati. Il Governing Body dell'ILO ha esaminato la situazione nel 2 marzo 2024 rinviando ad un nuovo esame a novembre 2024. L'UE ha esortato il Governo in tale occasione a mantenere i propri impegni.

Si richiama quanto segnalato dal DFAT – Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, secondo cui sussistono in Bangladesh forme di schiavitù per debiti derivanti dall'usura (debt bondage). Si richiama inoltre quanto segnalato

dall'OFPPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, secondo cui la comunità Dawoodi Bohra, di confessione sciita ismailita, pratica le MGF.

3) Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

Particolarmente grave è il fenomeno delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extra-giudiziali. Molto criticato è l'operato del Rapid Action Battallion (RAB), un'unità anticrimine e antiterrorismo interforze fondata nel 2004, i cui membri si sarebbero resi responsabili di atti di tortura, sparizioni forzate e omicidi extra-giudiziali a partire dal 2018. Secondo la BBC, potrebbero essere oltre 300 le persone "sparite" dal 2009 sotto la custodia del RAB.

Il 10 dicembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, l'Amministrazione Biden ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, tra cui sette alti ufficiali del RAB, incluso il Capo della polizia.

4) Pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Il Bangladesh non è coinvolto in alcun conflitto armato internazionale. Per quanto riguarda i conflitti interni, si segnala la situazione delle Chittagong Hills Tract, al confine con India e Myanmar, dove risiedono minoranze cristiane e buddiste che aspirano ad ottenere maggiore autonomia. Un accordo di pace è stato siglato ma è implementato solo in parte. La regione è sottoposta a misure speciali di controllo militare.

Negli anni 2015-2016 il deterioramento del quadro politico interno ha fatto da sfondo al radicarsi in Bangladesh del fenomeno del terrorismo fondamentalista, tradottosi in una serie di attentati tra cui quello del 1 luglio 2016 a Dhaka presso l'Holey Artisan Bakery costato la vita a 20 persone, tra cui nove nostri connazionali. Il Governo del Bangladesh, subito dopo l'attentato, ha effettuato una serie di operazioni antiterrorismo che hanno portato all'uccisione o all'arresto di decine di elementi fondamentalisti e a una sostanziale riduzione degli attacchi terroristici nel Paese.

5) Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti

a) *mediante le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate:*

È possibile sporgere denuncia alle forze dell'ordine e chiedere soddisfazione per via giudiziaria in caso di abuso e discriminazione. L'applicazione concreta delle norme esistenti risente del clima di diffusa corruzione, del crescente autoritarismo e di fattori culturali. Nei fatti spesso gli abusi restano impuniti e si registrano casi di intimidazione.

b) *mediante il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti:*

I. Nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

II. Nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.

III. Nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984.

IV. In particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea (privazione arbitraria della vita; tortura; pene o trattamenti inumani o degradanti; schiavitù; condanne penali per fattispecie non previste come reati dalla legge). In Bangladesh è applicata la pena di morte. Secondo la World Coalition Against the Death Penalty, 1800 persone sono in attesa di esecuzione. Nel 2022 sono state eseguite tre sentenze capitali, nel 2021 quattro, nel 2020 due. Il Bangladesh si è sempre opposto alle proposte di risoluzione sulla moratoria della pena di morte alle Nazioni Unite. Nel 2020, come riportato dalla ONG bangladese Odhikar, il Governo ha anzi ampliato la platea di reati punibili con la pena di morte, includendovi anche lo stupro.

Stando al report 2023 della ONG Odhikar, frequenti sono i casi di tortura e altri trattamenti inumani e degradanti perpetrati dalle forze di sicurezza, e in particolare dal "Rapid Action Battallion".

c) *mediante il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra (principio del non respingimento):*

Non avendo il Paese adottato la Convenzione di Ginevra del 1951, ai profughi di etnia Rohingya provenienti dal Myanmar, ospitati nei campi di Cox's Bazar e Bhasan Char (oltre un milione di persone), non è riconosciuto lo status di rifugiati, sebbene siano garantiti, grazie anche al sostegno internazionale, i loro bisogni primari. La volontà dichiarata del Governo è di rimpatriare i profughi Rohingya non appena le condizioni lo consentano, ipotesi che pare allontanarsi sempre di più alla luce dell'acuirsi della crisi politica e militare in Myanmar. Data tale intenzione, ai profughi Rohingya non è consentito lavorare né costruire ripari che non siano provvisori, ciò che li espone ai disastri naturali.

d) *mediante un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà:*

Oltre alle già citate criticità che caratterizzano il sistema giudiziario bangladese, va segnalato che gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull'effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo.”

A tale quadro, che si presenta già non conforme ai criteri di qualificazione di un Paese come sicuro, va ulteriormente aggiunto che la scheda governativa conclude la valutazione della situazione del Bangladesh individuando sette gruppi di persone a rischio, per i quali quindi non può operare la presunzione di sicurezza (*“I casi in cui si riscontra un effettivo bisogno di protezione internazionale sono principalmente legati all'appartenenza alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte. Si segnala anche il crescente fenomeno degli sfollati “climatici”, costretti ad abbandonare le proprie case a seguito di eventi climatici estremi.”*).

Trattasi di eccezioni che evidenziano l'esistenza in Bangladesh di gravi violazioni dei diritti umani, anche contrarie all'art. 15, paragrafo 2, della CEDU, che persistono in maniera generale e costante ed investono non solo ampie e indefinite categorie di persone, ma anche (come dimostra l'inserimento tra le eccezioni della generica categoria delle persone "accusate di crimini di natura politica", unita alle informazioni riportate nella scheda al par. 2) il nucleo stesso delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico e che dovrebbero costituire la cornice di riferimento in cui si inserisce la nozione di Paese di Sicuro (vedi Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, secondo cui: *"Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*).

Il termine *"generalmente"*, peraltro, è incompatibile con rischi di insicurezza che riguardino, in maniera stabile ed ordinaria, intere, indeterminate ed eterogenee categorie di persone.

A ciò deve, poi, aggiungersi che, alla luce del quadro che emerge dalle informazioni contenute nella scheda governativa, non risultano soddisfatti, nel caso di specie, almeno due dei quattro indicatori che dovrebbero guidare la valutazione della misura in cui è offerta protezione nel Paese contro le persecuzioni ed i maltrattamenti.

Nello specifico, al terzo comma lett. b) dell'art. 2-bis viene in rilievo il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella CEDU, e in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma all'articolo 15, paragrafo 2, di tale convenzione (tra i quali figura il divieto di sottoposizione a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 CEDU), con riferimento ai quali la citata sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, affrontando il primo quesito interpretativo sollevato dal Tribunale di Brno, ha offerto una importante precisazione, affermando, al § 61,

che “... pur se misure contrarie a tale articolo 15, paragrafo 2, che derogano in particolare al divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti sancito all’articolo 3 di tale convenzione, ostano, per loro natura, alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, non si può escludere che misure in deroga che incidono su diritti fondamentali diversi da quelli che l’articolo 15, paragrafo 2, esclude dall’ambito di applicazione di tale deroga possano essere altresì incompatibili con i criteri previsti all’allegato I della direttiva 2013/32 ai fini della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro. Peraltro, un ricorso siffatto rivela, in ogni caso, un rischio rilevante di modifica significativa quanto al modo in cui sono applicate le norme in materia di diritti e di libertà nel paese terzo interessato”.

La Corte, in altri termini - benché abbia escluso che dal mero ricorso al diritto di deroga previsto all’articolo 15 della CEDU possa automaticamente dedursi che siano cessate le condizioni che consentono la designazione del Paese terzo come Paese di origine sicuro, dovendo invece valutarsi se tale paese abbia effettivamente adottato misure che hanno l’effetto di derogare agli obblighi previsti da tale convenzione e quali siano la natura e la portata delle misure in deroga adottate (§ 53-61 della decisione)- ha inteso tuttavia rimarcare l’impossibilità di designare come sicuro un Paese di origine il cui ordinamento contenga misure non consentite neppure in caso di urgenza dal § 2 del citato art. 15, che, alla luce dei successivi protocolli, prevede un nucleo di diritti inviolabili in modo assoluto, ossia il diritto alla vita, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, tutelato dall’art. 2 CEDU, il diritto a non essere sottoposti a tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché a condizioni di schiavitù, tutelati rispettivamente dall’articolo 3 e dall’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, e il diritto a non subire condanne per fatti non previsti dalla legge come reato, in forza del principio *nulla poena sine lege*, sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

Ed è evidente che il chiaro principio di diritto fissato dalla Corte, pur se enunciato in relazione al ricorso al diritto di deroga da parte di un Paese che forma il Consiglio d’Europa (la Repubblica di Moldova, dalla quale proveniva il richiedente asilo, Paese

che il 28 aprile 2022, mentre era pendente la controversia di cui al procedimento principale, decideva di prorogare l'esercizio del suo diritto di deroga agli obblighi derivanti dalla CEDU, in applicazione dell'articolo 15 di quest'ultima, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa), vale a maggior ragione per i Paesi che non abbiano aderito alla Convenzione, e che non sono quindi soggetti ai limiti e ai controlli da essa previsti, qualora adottino o abbiano adottato misure tali da violare i diritti assolutamente inderogabili ai sensi dell'art. 15, § 2 della CEDU.

Ebbene, rispetto a tale punto la scheda governativa indica l'esistenza della pena di morte e della criminalizzazione dell'omosessualità (ex art. 377 del codice penale), costituenti misure che contrastano con il diritto alla vita e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Ed ancora, il terzo comma, lett. d), dell'art. 2-bis prende in esame l'esistenza di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. In particolare, in relazione a tale criterio va precisato che le informazioni contenute nella scheda governativa (paragrafo "Protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti") indicano la mancanza di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di diritti e libertà, dandosi atto, in primo luogo, del fatto che *"È possibile sporgere denuncia alle forze dell'ordine e chiedere soddisfazione per via giudiziaria in caso di abuso e discriminazione. L'applicazione concreta delle norme esistenti risente del clima di diffusa corruzione, del crescente autoritarismo e di fattori culturali. Nei fatti spesso gli abusi restano impuniti e si registrano casi di intimidazione"* e, in secondo luogo, del fatto che *"gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull'effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo"*.

4. Tali elementi, evidenziano, quindi, la mancanza, allo stato, di quelle garanzie minime che consentono di ritenere effettivo il sistema di ricorsi contro le violazioni dei diritti e libertà.

Né la caduta di Sheikh Hasina può far ritenere cessate le condizioni di cui sopra: benchè la transizione in Bangladesh sia stata definita “un'opportunità storica per garantire che la governance sia ancorata ai diritti umani, all'inclusività e allo stato di diritto”², dopo le dimissioni del governo sono stati segnalati gravi disordini (saccheggi, incendi dolosi e attacchi a membri di minoranze religiose, nonché rappresaglie e uccisioni per vendetta di membri dell'ex partito al governo e della polizia³) ed è allo stato incerta l'evoluzione futura del Paese, trovandosi il governo provvisorio di fronte a numerose sfide, tra le quali la riforma della magistratura, del sistema elettorale, dell'amministrazione statale, della polizia, e il contrasto alla corruzione⁴. Tra i settori nei quali è più urgente una riforma vi sono, peraltro, proprio la sicurezza e il sistema giudiziario⁵ (la polizia, in particolare, secondo quanto segnalato da International Crisis Watch, è stata riempita nel corso degli anni di sostenitori dell'AL e membri dell'ala studentesca del partito, la Chhatra League⁶, organizzazione che è stata ora dichiarata terroristica dal governo ad interim del Bangladesh⁷; dimostrativo della grave difficoltà in cui versa l'amministrazione provvisoria in relazione alle istituzioni del Paese è inoltre il fatto che il 17 settembre il governo ha concesso all'esercito poteri di magistratura per due mesi, durante i quali, gli ufficiali hanno l'autorità di fare cose come emettere ordini di arresto, eseguire mandati di perquisizione e disperdere assembramenti illegali, decisione che è stata giustificata quale misura necessaria per contrastare “atti sovversivi”⁸).

² cfr. Analisi preliminare delle recenti proteste e disordini in Bangladesh – Pubblicato il 16 agosto 2024 dall' Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani: consultabile al link https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf

³<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/08/bangladesh-transition-historic-opportunity-inclusive-governance-anchored>.

⁴ <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/344-new-era-bangladesh-first-hundred-days-reform>.

⁵ https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/344-new-era-bangladesh-first-hundred-days-reform#_ftn1

⁶ Ibidem.

⁷ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bangladesh-bans-student-wing-ousted-sheikh-hasinas-party-2024-10-24/>

⁸ <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/344-new-era-bangladesh-first-hundred-days-reform>.

5. In conclusione, i citati rischi di insicurezza, che riguardano, in maniera stabile ed ordinaria, intere ed indeterminate categorie di persone, portano *de plano* il decidente ad escludere che il Bangladesh possa ritenersi paese sicuro alla luce del diritto dell'Unione Europea, e ciò per quanto si legge nelle argomentazioni della citata sentenza della *Corte di giustizia dell'Unione europea* del 4 ottobre 2024, laddove in motivazione richiede che il Paese (per dirsi sicuro) sia caratterizzato da una situazione “generale e costante “ di sicurezza. Il riferimento puntuale invero è al passaggio inequivoco del § 52 allorché si legge: *“Il suddetto allegato I precisa, in particolare, che un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*. Osta inoltre a tale qualificazione la presenza, nell'ordinamento del Paese, di misure contrarie all'art. 15, co. 2 CEDU, secondo le chiare indicazioni fornite dalla Corte al § 61 della suindicata sentenza.

6. Quanto sopra va ribadito anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 158/2024, laddove si è confermato l'inserimento del Bangladesh nella lista dei paesi sicuri, in quanto il giudice ha il dovere di verifica della designazione alla luce della normativa sovranazionale (la direttiva 2013/32) anche ove -come nella specie - la designazione provenga da un atto “avente forza di legge”. Invero, l'art. 37 della direttiva 2013/32 citata, nell'indicare i parametri da prendere in considerazione, non specifica quale sia la fonte normativa deputata a individuare la lista dei paesi sicuri.

7. Per le considerazioni che precedono, difettando i presupposti essenziali che hanno giustificato la scelta procedurale operata dalla Commissione territoriale e la conseguente decisione di manifesta infondatezza dell'istanza di protezione internazionale, non può che espandersi nuovamente la regola generale dell'automatica sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35bis d. lgs. 25/2008 e 737 e segg. c.p.c.,

dichiara sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione, dott.ssa Iolanda Apostolico, presso il Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Verga, primo piano, aule di udienza della Prima Sezione Civile per il giorno 14/07/2026, ore 09:30;

dispone che il ricorso introduttivo e il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, al Ministero dell'Interno, presso la Commissione territoriale competente per gli adempimenti di cui all'art. 35 bis, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 25/2008;

dispone, altresì, la trasmissione al P.M. per le conclusioni di competenza, a norma dell'art. 738, comma 2, c.p.c.

Catania, c.c. del 21/11/2024

Il Presidente

Massimo Escher